



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE**

**TERMOLI**  
Cancelleria Civile

**AVV. GIANCARLO CASALE**  
**RINVII D'UFFICIO**

- Udienza del 19.02.2021

al 25.03.2021 per i seguenti R.G.

1091/19 – 470/19 – 636/20 – 23/21 – 25/21 – 981/18 – 1182/18 –  
17/19 – 954/18 – 395/19 – 443/19 – 415/19 – 81/20 – 101/21

CON NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA COME DA  
PROVVEDIMENTO

al 21.04.2021 per i seguenti R.G.

332/19 – 121/20 – 362/19 – 220/20 – 429/19 – 332/20 – 588/20 –  
625/20 – 848/20 – 440/20 – 584/20 – 634/20 – 782/20 – 726/20 –  
816/20

IN PRESENZA ORARI GIÀ FISSATI

In ossequio ai protocolli n. 194-21/U e 274/21

**Termoli, 08.02.2021**

IL CANCELLIERE  
*sig.ra Marielena Sciusco*



IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Giancarlo Casale

*Avv. G. Casale*

Depositato in Cancelleria  
Termoli, li 08/02/21

IL CANCELLIERE  
*sig.ra Marielena Sciusco*



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
TERMOLI

**Udienza del 19.02.2021 rinviata al 25.03.2021**

Il Giudice di Pace dispone che l'udienza si svolga mediante TRATTAZIONE SCRITTA e, pertanto, INVITA le parti a non comparire personalmente in udienza ed a depositare brevi note scritte contenente le istanze e le eventuali conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità, da depositarsi fino a cinque giorni prima dell'udienza sul seguente indirizzo pec: [gdp.termoli@giustiziacert.it](mailto:gdp.termoli@giustiziacert.it) ed ulteriore termine fino alle ore 12,00 del giorno antecedente l'udienza per depositare eventuali repliche.

In ossequio ai principi di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ciascun difensore comunicherà al collega di controparte, immediatamente dopo il deposito delle note, una copia di queste ultime, attestandone la conformità all'originale inviato a mezzo pec.

Previa verifica della rituale comunicazione alle parti dell'avviso di trattazione scritta della causa, fuori udienza e a scioglimento della riserva, sarà adottato il provvedimento con il quale il giudice decide sulle istanze, eccezioni e richieste delle parti, assumendo i consequenziali provvedimenti per la prosecuzione del procedimento ovvero trattenendo la causa per la decisione.

Il provvedimento sarà comunicato dalla Cancelleria ai difensori delle parti; se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvederà ai sensi degli artt. 181 e 309 del codice di procedura civile.

Termoli, 08.02.2021



IL GIUDICE DI PACE

Avv. Giancarlo Casale